

REGOLAMENTO (CE) N. 1045/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1998

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1998 — 30 giugno 1999)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che nel quadro dell'elenco CXL la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 t di carni bovine congelate destinate alla trasformazione; che devono essere definite le modalità d'applicazione del contingente per l'esercizio 1998/1999, che inizia il 1° luglio 1998;

considerando che le importazioni di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario beneficiano della sospensione totale del dazio specifico nei casi in cui la carne è destinata alla fabbricazione di conserve i cui componenti caratteristici consistono esclusivamente di carni bovine e di gelatina; che nei casi in cui le carni sono destinate ad altri prodotti trasformati contenenti carni bovine le importazioni beneficiano di una sospensione del 55 % del dazio autonomo specifico; che la ripartizione del contingente tariffario tra le due categorie di prodotti summenzionate deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate per quanto concerne importazioni analoghe;

considerando che, per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solamente a operatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE⁽³⁾;

considerando che le importazioni nella Comunità nell'ambito dell'attuale contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione; che i titoli possono essere rilasciati in seguito alla ripartizione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate da trasformatori aventi diritto; che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei

titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1033/98⁽⁵⁾ e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione del presente contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati; che la trasformazione deve essere pertanto autorizzata solamente nello Stato membro d'importazione; che deve essere inoltre costituita una cauzione per garantire che le carni importate vengano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario; che l'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, un contingente tariffario per l'importazione di 50 700 t di carni bovine congelate, espresse in equivalente carni non disossate, dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione nella Comunità.

2. Il quantitativo complessivo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due parti:

- a) 38 000 t di carni bovine congelate per la fabbricazione di conserve secondo la definizione dell'articolo 7, lettera a),
- b) 12 700 t di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti secondo la definizione dell'articolo 7, lettera b).

⁽¹⁾ GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽³⁾ GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 19. 5. 1998, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.